

- Shiva, V.  
1995 *Monocolture della mente*, Torino, Bollati Boringhieri
- Tommasi, W.  
2001 *I filosofi e le donne. La differenza sessuale nella storia della filosofia*, Mantova, Tre lune
- United Nations Population Fund (UNFPA)  
2006 *State of World Population Report 2006. A Passage to Hope: Women and International Migration*

Ines Corti

Identità culturale e diritti umani. Il caso delle mutilazioni genitali femminili

La società odierna si caratterizza sempre più per la coesistenza di etnie, culture, religioni, valori diversi. L'attuale fenomeno migratorio è assolutamente eterogeneo quanto ai luoghi di provenienza, e ogni paese vede al suo interno un moltiplicarsi di gruppi etnici, religiosi e linguistici che rivendicano la propria appartenenza: rispetto al secolo scorso sono molti di più oggi gli immigrati che mantengono forti legami con i paesi d'origine, anche quelli di seconda e terza generazione, nati in terra straniera.

Le donne rappresentano oggi quasi la metà dei migranti nel mondo.

E se da un lato usi e abitudini colorano le nostre città, dall'altro nuovi e differenti valori mettono in discussione certezze acquisite.

Gli ordinamenti giuridici sono chiamati non solo a confrontarsi con profonde differenze ma anche a trovare soluzioni per una possibile convivenza, nella consapevolezza della difficoltà di riferirsi a costruzioni tradizionali, espressioni di valori condivisi e di omogeneità sociale (Rodotà 1992, pp. 115-16).

Trovare regole di convivenza pacifica in un contesto pluriculturale costituisce una sfida impegnativa per gli ordinamenti occidentali. Due sono gli approcci all'immigrazione che prevalgono nella maggior parte dei Paesi di accoglienza: l'assimilazione, volta a negare riconoscimento alle diverse identità culturali e pertanto limitativa della personalità dello straniero, e la differenziazione, che invece riconosce allo straniero la libertà di mantenere la propria cultura, pur non facilitandone l'integrazione. Sia pure con molte difficoltà e contestazioni sono in fase di attuazione anche politiche volte a riconoscere le diverse identità e al contempo a sostenere l'integrazione dell'immigrato, favorendo in tal modo la

realizzazione di una società veramente multiculturale (*Rapporto sullo sviluppo umano* 2004, p. 29).

Tuttavia, se l'assimilazione forzata non sembra essere la soluzione migliore, in quanto fortemente lesiva della libertà di ognuno di trovare piena realizzazione come persona, il multiculturalismo presenta alcune ambiguità interpretative. Si discute sul concetto di cultura, di identità. Sul piano giuridico si affrontano i temi del diritto all'identità culturale, del suo contenuto e dei suoi limiti, del rispetto della persona umana e della sua dignità, dei diritti umani degli immigrati.

Come si avrà modo di esaminare, è sul terreno dell'immigrazione femminile che il dibattito assume rilievo particolare.

In sede internazionale l'importanza della identità culturale è da tempo avvertita. La Conferenza mondiale sulle politiche culturali dell'Unesco, tenutasi a Città del Messico nel 1982, invitava gli Stati al rispetto e all'impegno a preservare l'identità culturale di tutti i paesi, regioni e popoli, come pure ad opporsi a qualsiasi discriminazione atinente ad essa e ad incoraggiarne lo sviluppo attivando tutti i mezzi appropriati. Nella relativa Dichiarazione la stessa Conferenza affermava che l'identità culturale costituisce un patrimonio a cui l'umanità può attingere per realizzare un futuro migliore, incoraggiando, a tal fine, ogni gruppo a riscoprire le proprie radici, ad accettare di buon grado i contributi esterni compatibili con le proprie caratteristiche e ad alimentare così il proprio processo creativo.

La Dichiarazione del 1992 sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche, stabiliva che «gli stati dovranno tutelare l'esistenza e l'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze all'interno dei rispettivi territori e dovranno incoraggiare le condizioni atte a rafforzare tale identità». In modo più esplicito nel Rapporto sullo sviluppo umano del 2004, intitolato «La libertà culturale in un mondo di diversità», si affermava che «la libertà culturale è un diritto umano e un aspetto importante dello sviluppo umano e quindi degno dell'azione e dell'attenzione dello stato». Per quanto giuridicamente privi di efficacia, questo documento e questa affermazione testimoniano l'assoluta considerazione che l'identità culturale assume nel contesto odierno.

A livello giuridico il diritto all'identità culturale non viene

esplicitamente definito. Esso trova una formulazione sia pur indiretta nell'art. 27 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966, che prevede che le persone appartenenti alle minoranze hanno diritto di godere della propria cultura.

L'art. 29 (C) della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 ritiene che l'istruzione del bambino o della bambina sia finalizzata a sviluppare il rispetto per la sua identità culturale, la sua lingua e i suoi valori. Il successivo art. 30 stabilisce che, negli stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, il fanciullo (o la fanciulla) appartenente a una di tali minoranze «non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua in comune con gli altri membri del gruppo».

La Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa del 1995, ratificata nel nostro paese con legge n. 302 del 1997, dichiara che «gli stati parti si impegnano a favorire le condizioni necessarie affinché le persone appartenenti a minoranze nazionali possano mantenere e sviluppare la propria cultura e conservare gli elementi essenziali della propria identità, vale a dire la propria religione, lingua, tradizioni e patrimonio culturale».

La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata nel 1990 ed entrata in vigore nel 2003, stabilisce all'art. 31 che gli stati devono assicurare il rispetto all'identità culturale dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie e non devono impedire loro di mantenere i legami culturali con lo stato d'origine.

L'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specificatamente intitolato alla «Diversità culturale, religiosa e linguistica», afferma che «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». In modo più ampio rispetto a quanto previsto nel preambolo della Carta stessa, che sembra limitare la tutela delle diversità alle culture e alle tradizioni interne ai paesi europei, la norma si indirizza a chiunque, a prescindere dallo status di cittadino (Mornile 2004, pp. 101-02).

Per quanto riguarda l'ordinamento interno, è possibile fare riferimento all'art. 2 della Costituzione che costituisce il fonda-

mento dei diritti della personalità, tra i quali si configura quel diritto all'identità personale che non può non includere il diritto all'identità culturale, il quale ne rappresenta una delle possibili espressioni.

Infine l'art. 6 e l'art. 8 della Costituzione, che prevedono rispettivamente la tutela delle minoranze linguistiche e il principio di laicità dello Stato, secondo il quale tutte le confessioni religiose sono libere e possono organizzarsi con propri statuti, rafforzano e tutelano l'identità dei soggetti, che si delinea anche attraverso l'uso della propria lingua e la scelta religiosa.

Peppesità sono sorte, tuttavia, sul contenuto di tale diritto e sul concetto stesso di identità culturale. Realtà inerenti alle collettività di immigrati hanno sollevato aspetti particolarmente problematici. Pratiche quali le mutilazioni genitali femminili, la poligamia, la punizione delle vittime di stupro, i matrimoni precoci che subordinano le donne e violano il principio di uguaglianza e di non discriminazione, possono essere considerate mere espressioni di una cultura diversa e in tal senso giustificare? È possibile accettare pratiche che costituiscono indubbia violazione dei diritti umani, nello specifico dei diritti delle donne, e astenersi dal tutelare le persone lese solo in quanto immigrati appartenenti a culture diverse? Il multiculturalismo autorizza a ritenere che per le «altre» donne non valgano quei diritti che nel tempo e a fatica sono stati conquistati nel «nostro» mondo? Se è vero che quasi tutte le culture sono patriarcali, la violenza del patriarcato è denunciabile solo se sta a casa nostra, nella nostra cultura, e non vale per l'intero genere femminile? (Lanfranco 2005, p. 7). I diritti umani sono forse relativi?

Circa un decennio fa Susan Moller Okin invitava a riflettere sul rapporto tra multiculturalismo e libertà femminile domandandosi «che fare quando le pretese di culture o religioni minoritarie collidono con il principio dell'uguaglianza di genere che è per lo meno formalmente sottoscritta dagli stati liberal-democratici, per quanto continuino a violarla nella pratica?» (Moller Okin 1999, p. 1). Il fatto che molti paesi attuino politiche migratorie volte al mantenimento delle culture dei diversi gruppi contraddice, afferma la Okin, le loro stesse costituzioni, che affermano la libertà individuale e il principio di uguaglianza. Inoltre, secondo l'autrice, i sostenitori del multiculturalismo non tengono in con-

siderazione la sfera privata delle culture che difendono, luogo in cui sono evidenti le disparità di trattamento e l'oppressione delle donne.

Diversamente i sostenitori del multiculturalismo ritengono che esso trovi giustificazione nel riconoscimento dei diritti del gruppo culturalmente diverso. Riconoscimento che si realizza, nei diversi contesti, o attraverso la forma dell'attribuzione ad esso di diritti speciali o attraverso quella del cosiddetto diritto del gruppo «a essere lasciato solo». Questa strada, in verità, conduce a giustificare violazioni di diritti fondamentali, sebbene non percepite come tali all'interno del gruppo, e ad escludere giudizi esterni.

Nella provincia canadese dell'Ontario, è data la possibilità ai musulmani di dirimere le controversie relative a questioni familiari, ereditarie, di divorzio e di affari secondo i dettami della Shari'a, rivolgendosi a tribunali appositi composti da imam, anziani musulmani e avvocati musulmani. I timori sulle possibili costrizioni delle persone a sottostare a tali giudizi sono molti e non basta a fugarli il fatto che gli «arbitrati» siano possibili solo con il consenso degli interessati. Non è difficile in contesti culturali chiusi condurre i componenti più deboli ad accettare soluzioni non condivise e addirittura contrastanti con i loro stessi interessi. Critiche in tal senso provengono da alcune donne musulmane, stupite dalla superficialità con cui il problema viene affrontato in Canada. È noto, sottolineano rappresentanti del mondo femminile musulmano di quel paese, come il fatto di non presentarsi davanti al tribunale della Shari'a per un credente potrebbe comportare l'accusa di blasfemia e apostasia da parte dei membri dell'Istituto islamico, accusa che in alcuni paesi equivale a una sentenza di condanna a morte. L'esperienza canadese in realtà legittima la disuguaglianza consegnando le donne musulmane ad un diritto e ad una giustizia diversa, i cui principi si pongono in conflitto con i diritti fondamentali riconosciuti nel paese stesso.

Molte sono state le critiche a questa interpretazione del multiculturalismo, che più che favorire la coesistenza di culture e identità diverse sembra esprimere una certa indifferenza per l'altro. «Invito i sostenitori della società multiculturale», scrive Ayaan Hirsi Ali, «a informarsi sulla triste situazione delle donne che in nome della religione vengono assoggettate dietro le mura dome-

stiche. Dovete essere maltrattati, violentati, imprigionati e oppressi in prima persona, per potervi mettere nei panni di un altro? Non è ipocrita tollerare e giustificare quelle pratiche quando in prima persona si è liberi di godere dei progressi dell'umanità? (Hirsi Ali 2005, p. 89). Irshad Manji invita a non prendere il multiculturalismo alla lettera: « Perché mai dovremmo mostrarci indulgenti nei confronti dell'infibulazione? Per quale ragione i poliziotti dovrebbero ritirarsi di fronte a un padre (o a una madre) che minaccia di uccidere la figlia perché vuole sposarsi al di fuori della religione? Per quale motivo lo stupro di una minorata mentale da parte di un tassista musulmano dovrebbe essere interpretato secondo "la cultura della differenza"? E [...] perché mai i diritti umani dovrebbero essere appannaggio esclusivo dei non musulmani?» (Manji 2004, p. 230).

Le critiche appaiono divisibili.

Non si tratta però di rifiutare il multiculturalismo ma di offrire una diversa interpretazione, e cioè quella di una valorizzazione e di una condivisione con l'altro che muova dal riconoscimento del diritto all'identità culturale, inteso non come diritto del gruppo ma quale diritto dell'individuo, volto a realizzarne la personalità, il cui contenuto non può consistere nell'accettazione tacita di ogni pratica tradizionale in conflitto con i diritti fondamentali.

Nel *Rapporto sullo sviluppo umano* del 2004, sopra richiamato, si afferma che quello secondo cui la libertà culturale richiede la tutela delle pratiche tradizionali è un mito da sfatare. La libertà culturale, quale diritto umano, riguarda l'ampliamento delle scelte individuali e non il mantenimento fine a se stesso di valori e pratiche che dimostrano una devozione assoluta verso la tradizione. Afferma Amartya Sen, « È particolarmente importante non confondersi nel ritenere il tradizionalismo, senza esaminarlo, come parte dell'esercizio della libertà culturale. È necessario chiedersi se i perdenti della società, in questo caso le donne le cui vite possono essere influenzate negativamente da questo genere di pratiche, hanno avuto la possibilità di prendere in considerazione delle alternative, e hanno la libertà di sapere in che modo vivono le persone nel resto del mondo ». Il multiculturalismo, sottolinea il *Rapporto*, « non può essere visto come una politica volta a proteggere le culture e persino le pratiche che violano i diritti umani.

Si dovrebbe fare attenzione a non confondere né la libertà culturale né il rispetto per la diversità con la difesa della tradizione. La libertà culturale è la capacità delle persone di vivere ed essere ciò che scelgono, con l'adeguata possibilità di prendere in considerazione altre opzioni».

Va inoltre sottolineato che il richiamo alla tradizione, e più in generale alla cultura, non ha ad oggetto una realtà definita. Le culture evolvono, si modificano. Il richiamo alle proprie tradizioni da parte delle collettività immigrate è, a volte, puramente illusorio. Paradossalmente si è verificato, in più occasioni, che la condizione delle donne nei paesi d'immigrazione sia peggiore rispetto a quella dei paesi d'origine. Rappresentanti delle immigrate marocchine in Italia hanno rilevato come la loro comunità sia rimasta ancorata al passato, impermeabile ai cambiamenti che stanno invece avvenendo nel loro paese. È il caso, ad esempio, delle mutilazioni dei genitali femminili praticate alle bambine delle collettività immigrate in Europa in nome di quella tradizione che, seppure resiste nei paesi d'origine, è ormai contrastata da un movimento di opinione che ha condotto, in quei paesi, a sancirne l'illegalità. Ed è anche il caso della poligamia che, vietata in alcuni paesi di provenienza, resiste nei sobborghi cittadini in condizioni assai più insopportabili: la convivenza negli appartamenti sovraffollati e la mancanza di spazi riservati provocano ostilità e risentimenti tra le co-mogli e nei confronti dei figli delle altre.

Tradizione e identità culturale non devono confondersi: « l'identità non si riduce alle origini [...]. Se così fosse che possibilità avremmo di evolverci? » (Djiti 2005, p. 123).

Il caso delle mutilazioni genitali femminili è estremamente rappresentativo delle problematiche accennate, e dunque appare utile soffermarsi su alcuni aspetti salienti del fenomeno.

L'esperienza, che rimandava fino a qualche decennio fa a luoghi lontani, riguarda ormai un po' tutti. La tradizione delle mutilazioni genitali è assai risalente, avendosene traccia nelle testimonianze di Erodoto e Stradone (Fusaschi 2003, p. 51), contrariamente a quella credenza radicata che rimanda al Corano l'origine e al contempo la giustificazione di tali pratiche. Sono molti gli immigrati che provengono da paesi dove, da secoli, le bambine vengono sottoposte a mutilazioni dei genitali, ed è noto che oggi queste pratiche si attuano nei confronti delle bambine immigrate

o direttamente nei paesi di accoglienza, con la collaborazione di «operatrici tradizionali» generalmente itineranti, o durante apposti soggiorni nei paesi d'origine.

Quella delle mutilazioni genitali è realtà complessa. Si tratta di pratiche fisicamente e psicologicamente lesive, tramandate con la collaborazione di donne che le eseguono o le richiedono per le proprie figlie. Donne che a loro volta, da bambine, hanno subito lo stesso dramma e la stessa violenza.

Le motivazioni sono diverse e a volte si intrecciano. Secondo alcuni, in origine tali pratiche rappresentavano un rito di passaggio all'età adulta. Per molte culture sono necessarie ai fini matrimoniali: le donne non mutilate sono considerate impure, trattate come prostitute, escluse dalla società. Nessun uomo le vorrà mai sposare. Le pratiche garantiscono la castità e la verginità fino al matrimonio, e dunque rappresentano uno strumento di controllo sulle donne e sulla loro libertà. A ciò alcuni aggiungono ulteriori motivazioni, prive però di qualunque fondamento, quali l'igiene, la salute e addirittura l'estetica. È vero infatti il contrario, in quanto esse cagionano di per sé gravi danni alla salute, che aumentano proprio per la difficoltà di igiene che la mutilazione implica. Tali pratiche comportano, dunque, conseguenze fisiche e psicologiche rilevanti, e possono addirittura condurre alla morte. Le testimonianze sono atroci e toccanti: l'utilizzo di strumenti rudimentali, non sterilizzati, emorragie sopravvenute, il forte dolore, le infezioni... e ancora dolore nei rapporti sessuali e mancanza del piacere, problemi durante il parto. Per quanto si cerchi di offrire spiegazioni e di comprendere il fenomeno anche attraverso discipline diverse, quali l'antropologia, è innegabile che esse rappresentino una profonda violazione di diritti fondamentali.

In campo internazionale si è delineata una forte contrarietà al fenomeno accompagnata dalla volontà di mettere in atto azioni idonee ad eliminarlo. La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (Cedaw) del 1979 obbliga gli Stati a prendere ogni misura adeguata al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere a una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne (art. 5.a).

La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989, oltre a riconoscere il diritto alla vita di ogni bambino (art. 6.1) e a richiedere l'impegno degli Stati a garantire nella più ampia misura possibile la sua sopravvivenza e il suo sviluppo (art. 6.2), stabilisce che gli Stati devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei minori.

Tra gli obiettivi strategici individuati nella Piattaforma d'azione di Pechino, approvata dalla IV Conferenza dell'Onu sulle donne nel 1995, assume specifico rilievo quello diretto a «rafforzare i programmi di prevenzione che migliorano la salute delle donne» che prevede, tra le iniziative da assumere, quelle che si propongono di eliminare gli atteggiamenti e i comportamenti dannosi, tra i quali le mutilazioni dei genitali femminili (obiettivo C.2). Nella stessa direzione si pone anche un altro obiettivo strategico volto a eliminare ogni discriminazione nei confronti delle bambine (obiettivo L.5).

La Dichiarazione finale della Conferenza mondiale su sviluppo e popolazione del Cairo, nel 1994, richiedeva espressamente ai Governi di abolire le mutilazioni genitali femminili.

Rilevante, seppur limitato agli Stati dell'Unione africana, appare il Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne africane, recentemente entrato in vigore grazie anche all'instancabile attività di associazioni e organizzazioni non governative. Esso afferma all'art. 5: «gli Stati proibiscono e condannano ogni forma di pratiche pregiudizievoli che si ripercuotono negativamente sui diritti umani delle donne e contrarie agli standard internazionalmente riconosciuti» stabilendo esplicitamente il divieto delle mutilazioni genitali (art. 5.b). La norma è fondamentale in quanto, riconoscendo «i diritti umani delle donne» e attribuendo rilievo a «standard» internazionali, toglie fondamento alla obiezione, da molti sollevata, al concetto di universalità dei diritti umani, in quanto espressione di valori unicamente occidentali.

L'art. 5 ritiene necessarie attività di sensibilizzazione e di educazione, indispensabili per un effettivo stradicamento della tradizione stessa.

Assolutamente positiva la previsione di forme idonee al sostegno delle vittime delle pratiche pregiudizievoli, da realizzarsi attra-

verso servizi essenziali quali quelli medici, legali, di aiuto psicologico e di formazione professionale «al fine di rendere le donne capaci di sostenersi reciprocamente». È importante rilevare come il considerare vittime le donne sottoposte a tali pratiche sia espressione di un certo mutamento culturale. Sulla stessa linea si pone la norma che richiede agli Stati di prevedere misure volte alla protezione delle donne che, non ancora mutilate, corrono il rischio di esserlo. Il divieto colpisce anche quelle forme di mutilazione che avvengono sottoforma di trattamenti medici o paramedici. La norma è la risposta negativa a quella ipotesi di medicalizzazione delle mutilazioni, ossia alla scelta di delegare le pratiche di mutilazione a medici e ospedali per eliminare le conseguenze più dannose delle pratiche stesse, condannabile perché indirettamente legittimatrice della pratica.

Nessuna tolleranza dunque, a livello internazionale e regionale, nei confronti delle mutilazioni genitali. Va inoltre ricordato che molti paesi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso hanno da tempo proibito tali pratiche al loro interno, anche se non vanno nascoste le difficoltà dovute al fatto che «il diritto ufficiale, statale, confligge qui con il diritto consuetudinario, ben più cogente e vincolante» (Pitch, p. 3).

Se questa è la situazione giuridica internazionale e interna ad alcuni paesi, e considerato che forti movimenti stanno lottando per stradicare definitivamente queste pratiche, è ancora possibile avere dubbi sulla legittimità di una proibizione assoluta anche nei paesi di accoglienza? E ancora accettabile una interpretazione del multiculturalismo che insista sul rispetto di una tradizione che, sia pure molto lentamente, sta vacillando? Che senso ha non perseguire comportamenti che trovano proibizione nei paesi dove sono sorti? È accettabile che siano meno tutelate le donne immigrate in paesi occidentali, dove non esiste tale tradizione, rispetto a quelle dei paesi d'origine? Va anche sottolineato che le donne straniere che vivono nei paesi occidentali subiscono, quantomeno a livello psicologico e sociale, una violenza superiore. Infatti rispetto alle donne che vivono nei paesi in cui le pratiche sono tradizionalmente eseguite, e pertanto diffuse e conosciute, le donne migranti, molte delle quali cresciute in paesi occidentali, oltre a dover affrontare le conseguenze di ciò che hanno subito, devono sopportare l'ulteriore peso della loro differenza e lo sbalordimento

degli altri quando si affronta l'argomento. E soprattutto devono superare il fatto che a sottoporle a quelle che, nel paese d'accoglienza, sono considerate «barbarie» o «torture» siano stati i propri genitori, la propria famiglia (Dirie 2006, p. 24).

In questi ultimi anni in Europa, a livello giuridico, si sono confrontate due posizioni: quella che ritiene necessario il ricorso ad una figura tipica di reato e quella che al contrario fa rientrare le mutilazioni genitali in altre fattispecie, quali ad esempio il reato di lesioni gravi o gravissime, l'omicidio colposo o il tentato omicidio. La Gran Bretagna e la Svezia già da qualche anno hanno introdotto leggi in materia che configurano un reato specifico. A questi paesi si aggiunge il nostro, con la recente legge del 9 gennaio 2006, n. 7. Diversamente la Francia, paese europeo in cui si è svolta la maggior parte dei processi in materia, ha ritenuto di perseguire le mutilazioni dei genitali con l'applicazione di norme esistenti.

Sono state proprio le decisioni francesi ad alimentare un acceso dibattito, da cui emergono elementi importanti in merito all'opportunità del ricorso al diritto penale e alla rilevanza sociale di un siffatto provvedimento per le persone coinvolte (Fusaschi 2003, p. 150). Molte sono le perplessità, come ad esempio per le questioni relative all'ignoranza della legge, alle difficoltà linguistiche e, soprattutto, alla mancanza del dolo. Relativamente a questo ultimo elemento, i genitori responsabili delle mutilazioni sulle figlie, in effetti, non solo non pensano di «far male» ma sono convinti di agire per il bene delle stesse. Una convinzione radicata, come testimoniano etnologi e antropologi. Le ragazze non mutilate non trovano marito, non sono considerate vere donne, sono escluse dalla collettività.

Un altro aspetto problematico in merito all'adeguatezza del diritto penale riguarda la protezione dell'interesse delle vittime. In proposito si sottolinea che quando, per esempio, il progetto migratorio è temporaneo, il danno che deriva alla donna non mutilata, che rientra nel paese d'origine, dall'esclusione sociale è forse maggiore rispetto al danno fisico e psicologico subito. E c'è il rischio che bambine non mutilate siano poi successivamente operate in età adulta una volta rientrate nel paese d'origine. Ma interesse da proteggere è anche quello della dignità di ogni bambina a non essere offesa e violata dalle mutilazioni imposte.

Fa proprio il modello penale la legge italiana che condanna ogni forma di mutilazione, configurandone una specifica figura di reato e sottoponendo chiunque cagioni tali mutilazioni a pene pesanti. Se la configurazione specifica di reato può essere utile ai fini di più semplice conoscenza della proibizione stessa, il rigore delle pene appare discutibile. È invece condivisibile l'applicazione delle norme anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, al fine di impedire il fenomeno, cui si è accennato, dei viaggi nei paesi d'origine a ciò finalizzati.

Più in generale, la legge definisce le mutilazioni genitali «violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine». Le finalità della legge sono indicate nell'art 1: «In attuazione degli art. 2, 3, 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione della Conferenza di Pechino sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale». La norma è chiara: non c'è alcuna possibilità di comprensione per pratiche che violano i diritti fondamentali della persona.

Un aspetto assolutamente apprezzabile della legge è quello relativo alla prevenzione. Si esplicita l'esigenza di predisporre campagne informative per gli immigrati di quei paesi in cui si effettuano le pratiche, al momento della concessione del visto, presso i consolati italiani, e a quello del loro arrivo presso le frontiere, affinché siano in grado di apprendere che nel nostro paese tali pratiche sono vietate. Lo stato deve promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione di organizzazioni no profit, strutture sanitarie e comunità di immigrati, al fine di sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare donne e bambine. La legge prevede anche la promozione di appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole, l'intervento di mediatori culturali, il coinvolgimento di genitori e bambini immigrati. Sono previsti corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza finalizzati ad una corretta preparazione al parto. Infine è prevista anche un'attività di cooperazione internazionale in paesi dove le mutilazioni continuano ad essere praticate, in accordo con i gover-

ni interessati, che comprende progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche, nonché la creazione di centri antiviolenza che possano dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarsi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore. La legge tende ad un certo equilibrio tra prevenzione e repressione.

Quanto alla repressione va tuttavia sottolineato che, come dimostra l'esperienza di altri paesi, la previsione penale non ha di per sé sensibilizzato tanto da condurre a denunce in merito. L'attività preventiva, invece, se realmente posta in essere, potrà incoraggiare lo stradicamento di tali pratiche in modo rispettoso delle vite già difficili di molte immigrate, favorendo quel processo di integrazione sociale e culturale nel rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno.

### Bibliografia

- Djidi, L.  
2005 *Lettera a mia figlia che non vuole portare il velo*, Casale Monferrato, Piemme
- Dirie, W.  
2006 *Figlie del dolore*, Milano, Garzanti
- Fusaschi, M.  
2003 *I segni sul corpo. Per una antropologia delle modificazioni dei genitali femminili*, Torino, Bollati Boringhieri
- Hirsi Ali, A.  
2005 *Non sottomessa*, Torino, Einaudi
- Lanfranco, M. – Di Rienzo, M. (a cura di)  
2005 *Senza velo. Donne nell'Islam contro l'integralismo*, Napoli, Intra Moenia
- Manji, I.  
2004 *Quando abbiamo smesso di pensare*, Parma, Guanda
- Moller Okin, S.  
1999 *Multiculturalismo e femminismo. Il multiculturalismo danneggia le donne?* [www.dirittohumani.aidos.it](http://www.dirittohumani.aidos.it)
- Mornile, L.  
2004 *Attuazione dei diritti fondamentali e multiculturalismo: il diritto all'identità culturale*, in «Familia», pp. 57-105

Pitch, T.

*La legge giusta. Il trattamento giuridico delle mutilazioni dei genitali femminili*, [www.diritumani.aidos.it](http://www.diritumani.aidos.it)

Rodotà, S.

1992 *Repertorio di fine secolo*, Bari, Laterza

UNDP

2004 *Lo sviluppo umano. La libertà culturale in un mondo di diversità*, Torino, Rosenberg & Seller

Donne migranti: socialità, cittadinanza e lavoro